




*Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo*



Provincia di Reggio Calabria

**PROTOCOLLO D'INTESA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA
NEGLI APPALTI PUBBLICI**

TRA

La Prefettura di Reggio Calabria, nella persona del Prefetto pro-tempore, dott. Luigi Varratta, nato a Palo del Colle (Bari) il 10 gennaio 1953;

E

L'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, nella persona del Presidente pro-tempore, dott. Giuseppe Raffa, nato a Melito Porto Salvo il 3 agosto 1959;

PREMESSO:

Che nell'ambito di una specifica articolazione del programma Calabria, venivano individuate dalla locale Prefettura, d'intesa con la Provincia di Reggio Calabria, una serie di interventi e proposte progettuali, convenendo sull'opportunità di promuovere l'esercizio associato delle attività inerenti l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici di interesse dei Comuni del territorio

provinciale, da affidare ad una Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP);

Che a tal fine veniva stipulata apposita convenzione, cui aderivano i Comuni del territorio provinciale, per la "gestione associata di una Stazione Unica Appaltante";

Che la Stazione Unica Appaltante Provinciale, istituita ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 163/06 opera presso la Provincia di Reggio Calabria;

Che con apposita convenzione venivano definite le conseguenti modalità operative sia ai fini del monitoraggio dell'attività della SUAP sia ai fini di instaurare ogni opportuna forma di collaborazione tra Organi investigativi ed Enti attuatori e gestori delle procedure;

Che la suddetta convenzione prevedeva un primo periodo transitorio e sperimentale di 18 mesi, con scadenza al 30/09/10 e possibilità di proroga anche con integrazioni e modifiche;

Che tutti gli Enti interessati hanno concordemente convenuto sull'opportunità di proroga della durata della convenzione medesima, con l'introduzione delle modifiche e delle integrazioni rese necessarie per l'emergere di talune problematiche e per l'adeguamento alle nuove disposizioni di legge,

che tra le integrazioni ritenute opportune vi è l'estensione della competenza della SUAP anche ai procedimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi ed agli appalti di lavori sotto i 150.000,00 euro e di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;

Che tali integrazioni sono state recepite, unitamente ad altre, nel nuovo testo - concordato - della convenzione approvata dalla Provincia di Reggio Calabria nella seduta consiliare del 20 settembre u.s.;

Che pertanto per dare valenza a tali nuove determinazioni e permetterne la concreta attuazione si rende ora necessaria la ridefinizione delle modalità di attuazione dell'attività di interscambio di informazioni e di collaborazione tra Provincia, Prefettura ed Enti convenzionati;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue.

Art. 1

Gruppo interforze

La Stazione Unica Appaltante e gli Enti convenzionati, nelle loro attività di individuazione del terzo contraente e di esecuzione dei contratti d'appalto, ai soli fini della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel settore dei contratti pubblici, verranno coadiuvati dal Gruppo interforze istituito presso la Prefettura ai sensi del D.M. 14/03/2003.

Art. 2

Attività di acquisizione dati e monitoraggio

La SUAP fornirà al Gruppo interforze, con cadenza bimestrale e comunque ogni qual volta sarà ritenuto opportuno, anche mediante flussi informativi standardizzati, notizie sull'attività della Stazione Unica Appaltante, relativamente ai procedimenti di gara.

Provvederà, altresì, all'inoltro al medesimo Gruppo, una volta approvati i bilanci preventivi degli enti convenzionati, dei relativi elenchi annuali e triennali delle opere pubbliche e delle programmazioni in materia di servizi e forniture.

Art.3

Principi attuativi e linee-guida

L'attività di collaborazione sarà improntata ai principi statuiti nel Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nel D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nel codice degli appalti pubblici e nelle ulteriori normative di regolamentazione e attuazione,

nonchè alla direttiva del signor Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, n. 4610, avente ad oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali".

In particolare, le procedure attuative si uniformeranno alle seguenti previsioni:

1. *"tutti gli affidamenti successivi all'aggiudicazione principale, anche nel caso di imprese artigiane, devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.10 del DPR n.252/98";*
2. *"le verifiche e l'acquisizione delle informative antimafia saranno pertanto estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, in specie per le tipologie elencate nell'allegato 1";*
3. *"per i sub-contratti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n.252/98, l'autorizzazione di cui all'art.118 del D.Lgs n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione nei confronti di tutte le ditte interessate delle informazioni prefettizie";*

Nell'ambito dei procedimenti attuativi dell'intesa, ci si atterrà:

1. all'obbligo per la SUAP di prevedere nella *lex specialis* dell'appalto che le imprese aggiudicatarie o affidatarie debbano:

a) *comunicare alla stessa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi indicati nella sopracitata*

direttiva del Ministero dell'Interno, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta;

b) interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano state emesse informazioni a carattere interdittivo.

2. all'obbligo per la SUAP di provvedere a comunicare tempestivamente alla Prefettura, ai fini del controllo antimafia, l'elenco di tutte le imprese coinvolte nel sopra citato piano di affidamento;

3. alla tempestività di ogni comunicazione alla Prefettura da parte dell'Ente appaltante, che abbia avuto notizia dai soggetti interessati, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un rappresentante, agente o dipendente dell'impresa aggiudicataria, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento.

Resta in capo alla SUAP ed agli Enti committenti la previsione, ciascuno nell'ambito delle specifiche attribuzioni, nel bando di gara e nel contratto d'appalto, dell'obbligo per l'impresa aggiudicataria, da assumere in sede di stipula del contratto medesimo, di riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario il verificarsi di tali situazioni, con la espressa previsione, altresì, della facoltà per la Stazione Appaltante, in caso di inadempimento, di chiedere la risoluzione del contratto e, con la precisazione che l'assolvimento non esime dall'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.



Articolo 4

Attività specifiche di collaborazione e clausole contrattuali

La Prefettura di Reggio Calabria, per il tramite del Gruppo Interforze, fornirà la propria collaborazione alla SUAP, per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario provvisorio e/o dagli altri concorrenti in posizione utile.

Il Gruppo interforze presterà, altresì, la propria collaborazione effettuando le opportune verifiche nei casi di segnalazione da parte degli Enti committenti di richieste di affidamento di servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 nonché in tutte le circostanze identificate come possibili anomalie nell'esecuzione dell'appalto.

La SUAP, a seguito dell'espletamento delle procedure d'appalto e dopo l'aggiudicazione provvisoria, inoltra alla Prefettura la richiesta di informazioni antimafia prevista dall'art IO del D.P.R. 252/98 nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio. La richiesta verrà inoltrata anche per importi diversi ed inferiori rispetto alle previsioni di legge e riguarderà anche le imprese che esercitano attività artigiana in forma di impresa individuale.

In fase di esecuzione dell'appalto la richiesta di informazioni antimafia ai sensi della vigente normativa verrà inoltrata alla Prefettura dall'Ente committente.

Detta richiesta, oltre a quanto previsto nell'art. 3 della presente intesa, riguarderà le tipologie di subappalto, previste e disciplinate dall'art. 118 Dlgs. n. 163/2006, con importi anche inferiori ad € 150.000, e sarà diretta nei confronti dell'impresa con la quale l'appaltatore intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento.

Analoga richiesta di informazioni, ai sensi dei principi ispiratori della presente intesa, sarà inoltrata nei casi in cui l'impresa intenda avvalersi dell'affidamento dei servizi di cui alla sopra citata direttiva del Ministero dell'Interno, Circolare 23 giugno 2010, n.4610, allegato 1.

Il bando di gara potrà contenere apposita, motivata e dettagliata clausola con cui espressamente si escludono dalla richiesta di "informazioni antimafia" le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo annuo di €. 50.000,00, in relazione all'importo dell'appalto. Resta in capo alla SUAP e agli Enti committenti, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni, la previsione nel bando di gara e nel contratto d'appalto, dell'obbligo per l'impresa aggiudicataria, da assumere poi in sede di stipula del contratto d'appalto, di dare tempestiva comunicazione all'Ente aggiudicatario, in ordine ai servizi da affidare, l'obbligo su richiamato di tempestiva comunicazione alla Prefettura dei dati necessari alla verifica antimafia, con l'ulteriore l'espressa previsione della facoltà per la stazione appaltante di chiedere la risoluzione automatica del contratto in caso di inadempimento, con la precisazione che l'assolvimento non esime dall'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Qualora dalle verifiche effettuate emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate secondo le previsioni dell'art. 10, c.2 del DPR n. 252/1998, la Prefettura ne darà comunicazione agli Enti che hanno inoltrato richiesta, per gli adempimenti successivi.

I bandi di gara predisposti dalla SUAP conterranno la prescrizione dell'obbligo per l'Ente appaltante di inserimento nei contratti d'appalto di clausole di risoluzione espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente per l'aggiudicatario provvisorio o per il contraente.

Articolo 5

Situazioni speciali

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovessero verificarsi situazioni di ritardo o dilazione nell'esecuzione delle prestazioni che non presentino giustificazioni sostanziali, gli Enti convenzionati interessati, tramite il RUP,

segnaleranno alla Prefettura ogni situazione di ritardo o dilazione nell'esecuzione delle prestazioni stesse, nonché le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, altre circostanze che possano costituire anomalie.

La nota di segnalazione dovrà essere corredata da specifiche informazioni sui provvedimenti adottati.


La Prefettura effettuerà su quanto segnalato le opportune verifiche con l'ausilio del Gruppo interforze.

Articolo 6 **Inizio attività**

Il presente Protocollo d' Intesa viene trasmesso agli Enti convenzionati perché ne prendano atto e dispongano per quanto di competenza.

Reggio Calabria, li 05 LUG. 2011

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI REGGIO CALABRIA



IL PREFETTO DELLA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

